# Prezzi Controllo e certificazione ai sensi dell'Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe» (ODMA)

# Aziende di montagna o alpestri SENZA propria trasformazione/commercio

Le aziende di montagna oppure alpestri che non producono e none commercializzano i propri prodotti di montagna o d'alpe, ma forniscono materie prime di montagna o d'alpe non trasformate (latte, carne, ecc.) a un acquirente (trasformatore), devono essere sottoposte a un controllo ogni 4 anni (montagna) o 8 anni (alpe), ma non necessitano di una certificazione.

| Aziende di montagna | Prezzi (CHF) | Validità             |
|---------------------|--------------|----------------------|
| Controllo aziendale | 95.–         | 4 anni <sup>1)</sup> |
| Aziende alpestri    | Prezzi (CHF) | Validità             |
| Controllo aziendale | 190.–        | 8 anni <sup>1)</sup> |

## Aziende di montagna o alpestri CON propria trasformazione /commercio

Le aziende di montagna che producono e commercializzano i propri prodotti di montagna devono essere sottoposte a controllo e certificazione ogni 2 anni.

Le aziende alpestri che producono e commercializzano i propri prodotti d'alpe devono essere sottoposte a controllo e certificazione ogni 4 anni.

| Aziende di montagna | Prezzi (CHF) | Validità             |
|---------------------|--------------|----------------------|
| Controllo aziendale | 95.–         | 2 anni <sup>1)</sup> |
| Certificazione      | 100.–        | 2 anni               |
|                     |              |                      |

| Aziende alpestri    | Prezzi (CHF) | Validità             |
|---------------------|--------------|----------------------|
| Controllo aziendale | 95.–         | 4 anni <sup>1)</sup> |
| Certificazione      | 100.–        | 4 anni               |

| Esempio spesa annua per azienda con trasformazione/commercio | Prezzi (CHF) |
|--|--------------|
| Aziende di montagna  | 100.—2)      |
| Aziende alpestri   | 50.—2)       |

### 1) Controlli supplementari delle aziende di montagna e alpestri

In conformità all'art. 12, cpv. 3 dell' ODMA, un ulteriore 5% di tutte le aziende di montagna (in base ai rischi) e il 15% di tutte le aziende alpestri (nel quadro di analisi a campione) devono essere controllate ogni anno. Queste ispezioni hanno luogo in aggiunta agli intervalli di controllo ordinario, i cui costi non sono a carico delle aziende.

#### 2) Spese di viaggio

In generale, il controllo ODMA viene effettuato contemporaneamente agli ordinari controlli PER o bio. Quindi non risultano spese supplementari. Per le ispezioni che hanno luogo separatamente dalle ispezioni ordinarie, la fatturazione per la durata del tragitto (CHF 100.– ora) e le spese di viaggio (CHF 1.–/km) è commisurata al dispendio.

Con riserva di modifiche. Tutti i prezzi s'intendono IVA esclusa (8.1 %). Termine di pagamento: 30 giorni netti.

**q.inspecta GmbH**Ackerstrasse 117
CH-5070 Frick

Tel. +41 (0)62 865 63 00 info@q-inspecta.ch www.q-inspecta.ch